

	REPERTORIO N.11303	RACCOLTA N.6921
	DEPOSITO	Registrato all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 20/05/2025 n. 10409 Serie 1T
	del nuovo testo dello statuto della	
	"POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in forma abbreviata "P.G.S. - APS"	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di maggio.	
	14 MAGGIO 2025	
	In Roma, in via Ernesto Monaci n.21, presso lo studio del notaio Maria Teresa Dalsasso.	
	Avanti a me Dottor Davide de CANDIA, coadiutore della Dott.ssa Maria Teresa Dalsasso, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, giusta decreto di nomina del Presidente del Consiglio Notarile di Roma in data 7 maggio 2025, prot.1360	
	È PRESENTE:	
	- ASSOGNA Antonello, nato a Sulmona il 20 luglio 1961, domiciliato per la qualifica come appresso, il quale dichiara d'intervenire al presente atto in qualità di segretario generale della "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in forma abbreviata "P.G.S. - APS" , con sede in Roma, via Ernesto Monaci n.21, codice fiscale 80210550580, iscritta al RUNTS Regione Lazio nella sezione Associazioni di Promozione sociale (pratica n.380884) e al C.O.N.I. con la	

qualifica di EPS.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi chiede di depositare nei miei atti, ai fini della registrazione e pubblicazione, il nuovo testo dello statuto della **"POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in forma abbreviata **"P.G.S. - APS"**, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 22 febbraio 2025.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, ritiro detto statuto che si compone di 50 (cinquanta) articoli e lo allego al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa del comparente.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art.82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore).

Di questo atto ho dato lettura al comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su di un foglio per pagine una e fin qui della seconda e completato da me Notaio.

Viene sottoscritto alle ore quindici e trenta.

F.to: Antonello Assogna

" Davide de Candia Notaio

Io sottoscritto, Dottor Davide de Candia, coadiutore della

Dottoressa Maria Teresa Dalsasso, Notaio in Roma, dichiaro che la presente è copia conforme all'originale, negli atti del mio coadiuvato, firmato a norma di legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 21 maggio 2025

Allegato "A" al n. 11303/6921 di Repertorio

STATUTO
dell'Associazione
"POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"
in forma abbreviata "P.G.S. - APS"

Antonio De Pa

Donide de C. e notario



TITOLO I
SEDE – FINALITÀ

ART. 1 COSTITUZIONE -- DENOMINAZIONE -- SEDE

1. L'Associazione è denominata "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE -- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in forma abbreviata "P.G.S. - APS" (o "PGS - APS") d'ora in poi, in questo Statuto, "Associazione" o "Associazione Nazionale".
2. Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere riportata l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS".
3. Qualora l'Associazione abbia i requisiti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, essa potrà, iscrivendosi nell'apposita sezione del RUNTS, qualificarsi ed operare altresì come "rete associativa" del terzo settore.
4. L'Associazione Nazionale:
 - a) ha sede in Roma.
 - b) ha durata illimitata;
 - c) è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
 - d) è sottoposta al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale CONI, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo statuto del CONI.

ART. 2 FINALITÀ

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore, individuate all'art. 5 del presente Statuto, nonché, ove iscritta nell'apposita sezione del RUNTS, delle attività tipiche delle reti associative.
2. In particolare, l'Associazione persegue finalità educative, culturali, ricreative, assistenziali, didattiche e formative e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate allo scopo di:
 - a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
 - b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana;
 - c) socializzare nel mondo dell'istruzione e dello sport il valore educativo-culturale-sociale e politico dello sport;
 - d) operare affinché lo sport diventi diritto sociale in una società multietnica;
 - e) assicurare efficaci servizi locali, nazionali ed internazionali di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

Alessandro Cherubini

- f) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;
 - g) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;
 - h) sostenere le istituzioni di libero associazionismo sportivo a livello internazionale, nazionale, locale e ricercare opportunità di adesioni delle Associazioni alle medesime;
 - i) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile, favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma precedente l'Associazione, anche tramite i propri organi di giustizia, assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e, in particolare, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

ART. 3 COLLOCAZIONE

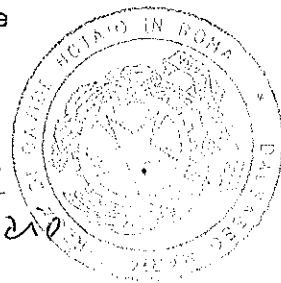
1. L'Associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:
 - a) fra le proposte associative offerte ai ragazzi e ai giovani, in sintonia con le loro esigenze di protagonismo in un processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità, secondo lo stile di Don Bosco, in continuità con la vocazione originaria;
 - b) nel mondo sportivo italiano come Ente di Promozione Sportiva con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva. È aperta alla collaborazione con gli altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Sportive Associate e con il CONI, impegnandosi a portare il proprio contributo;
 - c) nel mondo ecclesiale offrendo il proprio progetto educativo-pastorale alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile.
2. Si impegna infine ad una presenza attiva nei Centri dove si elabora la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero, e se ne decide la realizzazione.

ART. 4 ATTIVITÀ DI RETE ASSOCIATIVA

1. Quale Rete associativa di cui all'art. 41 CTS, ove iscritta nell'apposita sezione del RUNTS, l'Associazione potrà svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore ad essa associati e aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Quale Rete associativa del terzo settore, l'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività:
 - a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati e aderenti, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale;
 - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati e aderenti;
 - c) promozione di partenariati e protocolli d'intesa con soggetti privati e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Antonio B. Bepi

Denise de Carlie notaro



Alessandro Cherubini

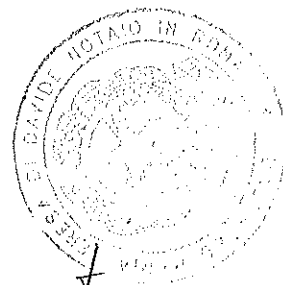
- d) redazione di codici di comportamento per gli enti associati e aderenti;
- e) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e Statuto per gli enti associati e aderenti, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero competente;
- f) presentazione di domande di iscrizione degli enti associati e aderenti al RUNTS, nonché svolgimento di altre funzioni di intermediazione con gli Uffici del RUNTS (variazione dati, deposito bilanci, ecc.) per conto dei medesimi enti;
- g) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti dei propri associati e aderenti, ai fini della legislazione vigente;
- h) controllo degli enti associati ed aderenti ai sensi dell'art. 93 del Codice del terzo settore in presenza di apposita autorizzazione ministeriale;
- i) sostegno e intermediazione in favore degli enti associati e aderenti ai fini dell'accesso alle risorse del fondo di cui all'art. 72 del Codice del terzo settore.

ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione persegue le finalità istituzionali, di cui all'art. 2 del presente Statuto, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del terzo settore:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi della lett. a);
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lett. d);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi della lett. i);
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi della lett. k);
 - e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese quelle a carattere didattico e formativo ai sensi della lett. t);
 - g) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lett. g);
 - h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi della lett. r);
2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. In particolare, per conseguire le proprie finalità, l'Associazione promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport dilettantistico nonché attività formative, culturali, pedagogiche, di indagine e ricerca, editoriali ed assistenziali finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva con funzioni educative.
4. In particolare, sul piano operativo, si propone di:
 - a) promuovere ed organizzare attività sportiva dilettantistica a carattere giovanile ed amatoriale, anche svolta con modalità competitive;
 - b) promuovere attività ludiche e motorie finalizzate al miglioramento della qualità e dello

stile di vita;

- c) elaborare programmi pluriennali e piani annuali di attività da attuarsi da parte degli organi dell'Associazione ai diversi livelli;
 - d) sollecitare la realizzazione degli orientamenti assunti dagli organi istituzionali dell'Associazione;
 - e) predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti "PGS" e del personale docente di scuole e di istituti;
 - f) curare la formazione pedagogica e tecnica delle persone che operano a tutti i livelli dell'Associazione e dei soci affiliati con compiti di responsabilità. In particolare, e a titolo esemplificativo e non esaustivo: componenti degli organi dell'associazione, arbitri e giudici di gara, allenatori e dirigenti dei soci affiliati;
 - g) promuovere e realizzare iniziative di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nell'ambito delle finalità istituzionali, attraverso l'Ufficio Studi e l'Ufficio Stampa dell'Associazione, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e degli Istituti Ecclesiali.
 - h) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale;
 - i) rappresentare in modo unitario l'Associazione e le proprie strutture territoriali presso gli Organi dello Stato Italiano, le Pubbliche Amministrazioni, gli Organismi Internazionali Interessati e gli Organismi nazionali dello Sport (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate);
 - j) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.
5. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Associazione ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.
 6. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice del terzo settore. A tal fine, è demandata al Consiglio Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Laddove l'Associazione eserciti attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.
 7. L'Associazione può, inoltre, esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
 8. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura



Alessandro Cherubini

Daniela de Conche notario

patrimoniale.

ART. 6 VOLONTARIATO, INCARICHI ELETTIVI E LAVORATORI

1. Nel contesto del suo progetto l'Associazione si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo e sportivo:
 - a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
 - b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale, prevalentemente, delle attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. I volontari hanno diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.
4. Per le cariche e gli incarichi nazionali è facoltà del Consiglio Nazionale deliberare un'indennità di carica, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti. Resta fermo il diritto dei titolari di cariche ed incarichi nazionali a ricevere il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro sportivo, autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 7 ITINERARIO EDUCATIVO-SPORTIVO

1. Nel programma di formazione sportiva l'Associazione è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predispone, quindi, un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico - motoria, avvia alla formazione pre-sportiva e realizza esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, secondo le Indicazioni del CONI, finalizzate alla maturazione globale della persona. È aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio. In particolare, e fra gli altri: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.
2. Le eventuali attività a carattere agonistico dovranno rispettare quanto stabilito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

TITOLO II SOCI AFFILIATI - TESSERATI - ENTI ADERENTI

ART. 8 STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha struttura federativa, comprendente i soci che operano secondo un progetto e secondo norme statutarie e/o regolamentari i cui contenuti devono essere in armonia con il presente Statuto.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

2. In particolare, l'Associazione è composta da:

- a) Soci affiliati;
- b) Soci individuali;
- c) Tesserati.

Possono fare richiesta di adesione all'Associazione tutti i soggetti che:

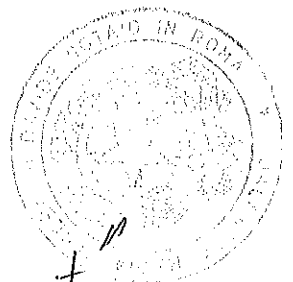
- a) accettano le regole del presente statuto e versano le quote sociali previste;
- b) accettano e ne condividono i principi, le finalità, i regolamenti e i progetti;
- c) contribuiscono a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Sono soci di diritto i Comitati Regionali, in quanto articolazioni territoriali dell'Associazione Nazionale PGS APS, dotati di soggettività giuridica autonoma, che si conformano alle disposizioni del presente Statuto.

3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, le modalità di adesione all'Associazione e tutti gli aspetti di partecipazione alla vita associativa sono disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 49.

ART. 9 SOCI AFFILIATI

1. Il socio affiliato è un soggetto giuridico che aderisce liberamente all'Associazione Nazionale PGS APS, composto dai rispettivi tesserati che, a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo, acquisiscono la qualifica di tesserato per libera scelta motivata e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa.
2. Possono diventare soci affiliati dell'Associazione Nazionale, a patto che accettino le finalità e le norme del presente Statuto:
 - a) le Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti per l'iscrizione al RASD;
 - b) le società sportive iscritte aventi i requisiti per l'iscrizione al RASD;
 - c) le cooperative sportive aventi i requisiti per l'iscrizione iscritte al RASD;
 - d) le Associazioni di promozione sociale aventi i requisiti per l'iscrizione al RUNTS;
 - e) gli altri enti del Terzo settore aventi i requisiti per l'iscrizione al RUNTS;
 - f) le Associazioni e le Istituzioni che perseguono finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali;
 - g) le associazioni scolastiche e parrocchiali;
 - h) Ogni altro ente giuridico ammissibile secondo la normativa vigente.
3. A tutti i soci affiliati sono riconosciuti identici diritti, compreso quello di voto in Assemblea, e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
4. Tutti i soci affiliati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione Nazionale PGS APS si propone, secondo le norme del presente statuto e di quelle regolamentari, la cui osservanza è obbligatoria per i soci.
5. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.
6. Tutti i soci affiliati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio



Alessandro Cherubini

Daniela De Contis notaro

Nazionale. I libri sociali sono costituiti da:

- a) bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- b) bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- c) libri degli associati;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- f) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, di cui all'art. 17 del Codice del Terzo settore.

7. I soggetti che richiedono l'affiliazione devono:

- a) essere costituiti a norma di legge;
- b) essere retti da un proprio Statuto;
- c) essere dotati di propri organi associativi.

8. I soci affiliati sono rappresentati nelle Assemblee Nazionali e Regionali dal proprio Presidente, quale rappresentante legale, o da un dirigente in carica delegato.

9. I soci affiliati, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

10. L'Associazione PGS APS, per quanto attiene alla gestione dei singoli soci affiliati e il loro regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria assistenza, senza assumere responsabilità di sorta.

11. Per i soci affiliati di cui al comma 2, lett. a), b) e c) si applicano, inoltre, le disposizioni dei commi 12, 13 e 14.

12. I tesserati dei soci affiliati hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, è passibile di adeguate sanzioni.

13. Gli statuti dei soci affiliati, ai fini del riconoscimento sportivo:

- a) devono essere conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i.;
- b) devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, per quanto concerne le attività sportive, nonché allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione PGS APS.

14. La conformità degli statuti dei soci affiliati, ai fini del riconoscimento sportivo, è di competenza del Consiglio Nazionale dell'Associazione PGS APS.

ART. 10 AMMISSIONE DEI SOCI AFFILIATI

1. I soggetti di cui all'art. 9 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di socio affiliato mediante richiesta di affiliazione inoltrata dal legale rappresentante al Consiglio Nazionale o al Comitato Regionale territorialmente competente.

2. La richiesta di affiliazione è proposta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico dell'Associazione e soggetta alla specifica disciplina prevista dallo stesso.

3. Il Presidente Nazionale, anche nell'ipotesi di affiliazione effettuata presso i Comitati Regionali, provvede entro trenta giorni a comunicare l'accettazione con provvedimento motivato. L'accettazione della richiesta di affiliazione viene certificata e comunicata all'interessato con il rilascio dell'attestato di affiliazione ed annotata nel libro degli associati e comporta l'acquisizione della qualifica di socio sia nei confronti dell'Associazione



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Nazionale che del Comitato Regionale competente per territorio. Il socio ammesso è tenuto al versamento della quota di affiliazione annuale stabilita dal Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto all'art. 28 dello Statuto. In caso di rigetto della richiesta di affiliazione, il Presidente Nazionale comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni, dandone apposita motivazione. L'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Proibitori che, se non appositamente convocato, deciderà sull'istanza in occasione della prima convocazione utile.

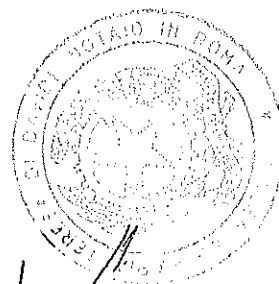
4. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa e la qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 11 I SOCI INDIVIDUALI

1. I soci individuali sono tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere che aderiscono direttamente all'Associazione Nazionale PGS APS a titolo individuale. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale nelle modalità disciplinate dal successivo art. 27.
2. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa, salvo quanto previsto dal successivo art. 14. La qualifica di socio individuale è intrasmissibile.
3. I soci individuali hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI la cui violazione, costituendo grave inadempienza, è passibile di adeguate sanzioni, in conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 1, dei Principi Fondamentali.
4. L'ammissione dei soci individuali è deliberata dalla Giunta Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Entro 60 giorni la Giunta Nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di adesione e deve comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, l'aspirante associato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale in occasione della prima riunione utile.

ART. 12 I TESSERATI

1. I tesserati sono tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere che aderiscono all'Associazione tramite i soci affiliati.
2. È esclusa la temporaneità della vita associativa, salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
3. L'adesione e la partecipazione alla vita associativa all'Associazione si realizza mediante il tesseramento quale vincolo associativo delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico, attraverso i soci affiliati, che trasmettono il tesseramento individuale dei propri soci al Comitato Regionale competente per territorio.
4. I tesserati rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento e acquisiscono il diritto di:
 - a) partecipare alle attività sportive e associative organizzate dalle strutture PGS territoriali o nazionali;
 - b) usufruire delle coperture assicurative, delle convenzioni e delle agevolazioni legate al possesso della tessera PGS.
 - c) candidarsi alle cariche associative, secondo le modalità stabilite nel regolamento organico e nel regolamento assembleare ed elettorale.

*Antonio Lupu**Daniela de Conche notario*



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ART. 13 SOGGETTI NON TESSERABILI

1. Non possono essere tesserati all'Associazione i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.
2. Non possono, inoltre, essere tesserati per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine sarà emessa apposita attestazione da parte della Segreteria dell'Ente, a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
3. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma 2 è comunque subordinato all'applicazione della sanzione irrogata.

ART. 14 RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

1. Soci affiliati e soci individuali sono liberi, in qualsiasi momento, di recedere dall'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Nazionale o al Comitato Regionale territorialmente competente.
2. Sono dichiarati decaduti i soci che cessino dallo svolgere l'attività di cui all'art. 5 del presente Statuto e quei soci che, ove dovuto, non provvedano al versamento della quota associativa annuale, entro la fine dell'anno sportivo successivo.
3. La qualifica di socio si perde, su proposta del Comitato Regionale, per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, nel caso in cui detto Organo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e per radiazione comminata ai soci individuali dagli organi disciplinari.
4. La qualifica di tesserato si perde per radiazione comminata dagli organi di giustizia, per cessazione per qualsiasi causa del rapporto associativo con l'Associazione locale di riferimento o per decesso.
5. Soci e soci individuali receduti, decaduti, esclusi o radiati non hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 15 ENTI ADERENTI ALLA RETE ASSOCIATIVA

1. Quale Rete associativa, se iscritta nell'apposita sezione del RUNTS, l'Associazione potrà prestare il proprio supporto e svolgere la propria attività, anche di controllo, ove autorizzata a norma di legge, anche nei confronti degli enti ad essa aderenti ma non associati, con particolare riferimento agli enti associati ai propri associati. La qualifica di aderente si ottiene attraverso apposita dichiarazione resa dall'ente al RUNTS e al relativo incrocio di dati con le dichiarazioni rese dalla rete associativa, così come previsto dalla normativa vigente.
2. Gli enti aderenti non sono soci dell'Associazione, sicché ad essi non si applicano le disposizioni del presente Statuto esclusivamente rivolte ai soci, tra cui quelle sui diritti e i doveri dei soci.
3. Non essendo soci, gli enti aderenti non sono iscritti nel libro degli associati dell'Associazione e non concorrono al calcolo della percentuale di cui all'art. 35, comma 3, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ove applicabile.

TITOLO III

STRUTTURE E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE P.G.S.

ART. 16 ARTICOLAZIONE NAZIONALE E TERRITORIALE

1. Al fine di promuovere e coordinare le attività dei soci affiliati, la struttura federativa



dell'Associazione Nazionale si articola su livelli territoriali attraverso strutture e organi regionali e provinciali.

I comitati regionali sono costituiti in forma di associazione con propria e autonoma soggettività giuridica, il cui statuto deve essere conforme alle disposizioni di cui agli articoli seguenti e che assumono la denominazione "Comitato Regionale PGS..." seguito dal nome della Regione. I Comitati regionali sono dotati di piena autonomia amministrativa, negoziale e contabile e rispondono delle obbligazioni direttamente contratte.

3. Sono organi centrali dell'Associazione Nazionale:

- a) L'Assemblea Nazionale.
- b) Il Consiglio Nazionale.
- c) Il Presidente Nazionale.
- d) La Giunta Nazionale.
- e) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- g) Il Procuratore Sociale.
- h) Il Giudice Sportivo Nazionale.
- i) La Commissione Unica d'appello.

Sono strutture territoriali dell'Associazione:

- a) a livello provinciale Il Comitato Provinciale.
- b) a livello regionale Il Comitato Regionale.

Sono organi territoriali dell'Associazione Nazionale:

a livello provinciale

- a) Il Delegato Provinciale.
- b) Il Vice delegato provinciale.
- c) Il Giudice sportivo provinciale.

a livello regionale:

- a) L'Assemblea Regionale.
- b) Il Consiglio Regionale.
- c) Il Presidente Regionale.
- d) La Giunta Regionale
- e) Il Revisore dei Conti Regionale;
- f) Il Giudice sportivo regionale.

5. Nel rispetto ed in piena attuazione del principio di separazione tra funzioni di gestione, funzioni di controllo e funzioni disciplinari, il presente Statuto, ai Titoli IV, V, VI e VII, identifica le

Roberto De Pa

Daniela de Candia notario





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- rispettive funzioni di ciascun organo a livello provinciale, regionale e nazionale.
6. Le competenze esclusive dei suddetti organi non sono delegabili.

TITOLO IV STRUTTURE E ORGANI PROVINCIALI

ART. 17 IL COMITATO PROVINCIALE

1. Il Comitato Provinciale è la struttura territoriale del Comitato Regionale, priva di autonoma soggettività giuridica, incaricata del coordinamento dei soci affiliati presenti nel territorio provinciale, dello sviluppo verso nuove realtà associative e della promozione delle attività.
2. Esercita le proprie funzioni attraverso il Delegato e il Vice Delegato Provinciale, mediante delega del Comitato Regionale.
3. Attua le linee programmatiche ed assolve le funzioni esecutive delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale nell'ambito del territorio di propria competenza.

ART. 18 IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Delegato Provinciale:
 - a) è eletto dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal suo insediamento;
 - b) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico;
 - c) può svolgere più mandati.
 - d) si avvale della collaborazione del Vice Delegato che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
 - e) può proporre al comitato regionale il conferimento di incarichi operativi utili e confacenti alla migliore gestione ed organizzazione delle attività del Comitato.
 - f) propone al Consiglio regionale il nominativo del soggetto in possesso di specifica professionalità che assumerà la carica di giudice sportivo provinciale;
 - g) partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale con diritto di parola.
2. Il Delegato Provinciale decade:
 - a) per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni;
 - b) per revoca dell'incarico disposta dal Consiglio Regionale;
 - c) per dimissioni o rinuncia all'incarico;
 - d) a seguito di rinnovo del Consiglio Regionale.
3. Non può essere eletto Delegato Provinciale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

ART. 19 IL VICE DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Vice Delegato Provinciale:



Alessandro Cherubini

- a) è eletto dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal suo insediamento;
 - b) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico;
 - c) può svolgere più mandati.
 - d) collabora con il Delegato provinciale e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
2. Il Vice Delegato Provinciale decade:
- a) per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni;
 - b) per revoca dell'incarico disposta dal Consiglio Regionale;
 - c) per dimissioni o rinuncia all'incarico;
 - d) a seguito di rinnovo del consiglio regionale.
3. Non può essere eletto Delegato Provinciale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

TITOLO V

STRUTTURE E ORGANI REGIONALI

ART. 20 IL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato Regionale:
- a) è socio di diritto dell'Associazione Nazionale PGS APS, dotato di soggettività giuridica autonoma, che si conforma alle disposizioni del presente Statuto;
 - b) è costituito in forma di associazione non riconosciuta;
 - c) è la struttura territoriale di promozione e di coordinamento dei soci affiliati presenti nel territorio regionale che costituiscono la sua base associativa;
 - d) attua le linee programmatiche ed assolve le funzioni esecutive delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale nell'ambito del territorio di propria competenza;
 - e) è dotato di un proprio statuto, conforme al modello approvato dal Consiglio Nazionale;
 - f) potrà assumere la qualifica di APS oppure quella di altro ente del terzo settore mediante iscrizione, rispettivamente, nelle sezioni "Associazioni di promozione sociale" o "Altri enti del terzo settore" del RUNTS al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge;
2. Il Comitato Regionale, a seguito di formale riconoscimento della Giunta Nazionale PGS, assume la qualifica di articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
3. A seguito del riconoscimento di cui al comma 2, l'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale provvede all'affiliazione del Comitato Regionale ed al tesseramento dei suoi componenti.

ART. 21 L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale può essere ordinaria e/o straordinaria.
2. È composta dai Presidenti dei soci affiliati di cui all'art. 9, la cui sede sia in un comune della regione, e dai delegati dei soci individuali di cui all'art. 11, eletti secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente statuto.

Roberto De Paoli

Domenico De Condo





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3. Ad essa partecipano, inoltre, con diritto di parola:
 - a) il Presidente Regionale in carica o uscente;
 - b) i Delegati Provinciali della Regione;
 - c) i componenti il Consiglio Regionale in carica od uscente;
 - d) i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
 - e) Il Revisore dei Conti Regionale.
4. Il Presidente di un socio affiliato può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro tesserato con qualifica di dirigente della propria associazione locale, c.d. "delega Interna".
5. Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante il socio affiliato ammesso all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altri soci affiliati della sua stessa provincia:
 - a) 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - b) 2, oltre 100 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - c) 3, oltre 300 associazioni e società aventi diritto di voto.
 - d) 4, oltre 500 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - e) 5, oltre le 600 associazioni e società aventi diritto di voto.

Nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, in virtù della disciplina prevista dal codice del terzo settore, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle di cui al comma 4, c.d. "deleghe interne".

6. Nell'Assemblea Regionale il Presidente e i Consiglieri Regionali in carica non possono rappresentare dei soci affiliati né direttamente né per delega.
7. L'Assemblea Regionale ordinaria è convocata dal Presidente Regionale:
 - a) di norma in data anteriore a quella dell'Assemblea Nazionale e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli Organi Territoriali del C.O.N.I.;
 - b) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione consuntiva e programmatica del Comitato Regionale e dei rendiconti annuali, come espressione della autonomia amministrativa e finanziaria;
 - c) ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, per eleggere, in votazioni separate, il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali e il Revisore dei Conti Regionale.
 - d) ogni quattro anni per formulare le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale;
 - e) Per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - g) Per deliberare su ogni altro argomento inerente alla vita e allo sviluppo dei soci affiliati della Regione;

11



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- h) Per formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Nazionale.
8. L'Assemblea regionale ordinaria può conferire, su proposta del Consiglio Regionale, incarichi onorifici. I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.
9. L'Assemblea regionale straordinaria è convocata dal presidente regionale o da chi ne fa le veci:
- a) per l'adozione e la modificazione dello statuto regionale o per deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione;
 - b) quando ne facciano richiesta almeno la metà dei soci affiliati della regione;
 - c) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri regionali;
 - d) per l'elezione degli organi decaduti o per la loro integrazione.
10. L'Assemblea regionale straordinaria, nei casi previsti al precedente comma 9, deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni
11. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:
- a) essere spedito dalla segreteria regionale, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, al socio affiliato e al suo presidente, tramite pec, raccomandata A.R. o altro strumento idoneo ad assicurarne la ricezione;
 - b) essere spedito all'indirizzo pec della sede nazionale;
 - c) essere pubblicato tempestivamente sul sito web ufficiale e sui canali social del comitato;
 - d) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè i soci affiliati in regola con l'affiliazione e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
 - e) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.
12. L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.
13. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle diverse cariche.
14. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita, salvo i casi statutarmente previsti, in presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno il 35% dei soci aventi diritto di voto intervenuti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1, lett. e).
15. L'Assemblea regolarmente costituita, delibera a maggioranza dei voti validamente espressi dagli intervenuti, salvo i casi previsti dallo statuto.
16. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci affiliati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, occorrerà la presenza di almeno un terzo più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
17. Le modifiche statutarie da attuarsi inderogabilmente per il Comitato Regionale, ai fini

*Roberto Alf**Denise de Cortie nostro*

- dell'adeguamento obbligatorio a nuove disposizioni di legge, o per uniformarsi alle modifiche dello statuto nazionale PGS, sono adottate con delibera del Consiglio regionale.
18. In caso di assemblea elettiva i tesserati in possesso dei requisiti richiesti trasmettono alla Commissione Elettorale Regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, le proposte di candidatura per ricoprire, a livello regionale, la carica di Presidente Regionale, Consigliere Regionale, Revisore dei Conti Regionale; a livello Nazionale, la carica di Consigliere Nazionale.
 19. Le candidature sono individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.
 20. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui all'articolo 38, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.
 21. Il numero dei componenti il Consiglio regionale è stabilito secondo i seguenti criteri:
 - a) 4 (quattro) componenti per le regioni che contano sino a 100 (cento) soci affiliati;
 - b) 5 (cinque) componenti per le regioni che contano da 101 (centouno) a 200 (duecento) soci affiliati;
 - c) 6 (sei) componenti per le regioni che contano oltre 200 (duecento) soci affiliati.
 22. Per i suddetti criteri si fa riferimento al numero dei soci affiliati alla data del 31 agosto immediatamente precedente la data dell'assemblea.

ART. 22 IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale:

1. È l'organo territoriale di promozione e di coordinamento dei Comitati Provinciali e dei soci affiliati presenti nel territorio regionale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Regionale.
2. È composto dal Presidente Regionale e dai consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 21 c. 7 lett. c dello Statuto.
3. È convocato dal Presidente Regionale entro 10 giorni successivi alla celebrazione dell'Assemblea elettiva per eleggere la Giunta Regionale.
4. Viene convocato dal Presidente Regionale ordinariamente almeno quattro volte l'anno o ogni tre mesi mediante avviso scritto, inviato ai suoi componenti con le modalità previste dal regolamento Organico, contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, salvo casi di particolare urgenza. È composto dal Presidente Regionale e dai consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale. Ad esso partecipano, con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;
 - b) i Delegati Provinciali della regione;
 - c) i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
 - d) il Revisore dei Conti Regionale;
5. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con quadriennio olimpico, ed i suoi membri possono svolgere più mandati.
6. Le deliberazioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei presenti.
7. Il Consiglio Regionale:
 - a) indice, nei casi statutariamente previsti, le assemblee regionali;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- b) elegge nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, un massimo di due Vicepresidenti;
 - c) elegge, entro 60 giorni dal suo insediamento, i Delegati e i Vice delegati provinciali;
 - d) nomina il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere;
 - e) elegge, su proposta dei Delegati provinciali, i Giudici sportivi provinciali della regione;
 - f) promuove e attua nell'ambito territoriale di competenza le attività di cui all'art. 5 del presente Statuto con particolare riferimento ai punti c), d), e), f);
 - g) approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Regionale;
 - h) adotta i rendiconti annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
 - i) approva il bilancio preventivo regionale;
 - j) stabilisce le quote associative annuali di propria competenza;
 - k) attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Regionale nonché quelle del Consiglio Nazionale;
 - l) designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello regionale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
 - m) può revocare l'incarico ai delegati e vice delegati provinciali e zonali di propria competenza in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli stessi o in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
 - n) stipula, previo parere positivo della Giunta Nazionale, accordi e convenzioni con le strutture regionali e/o provinciali di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, associazioni e organismi impegnati nel volontariato, associazioni di promozione sociale, organismi e congregazioni religiose, aventi finalità e scopi compatibili con il presente Statuto.
8. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non si estende al Revisore dei Conti Regionale e al Giudice Sportivo Regionale.
9. Il Consigliere Regionale eletto dall'Assemblea Regionale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Regionale, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.
10. Non può essere eletto membro del Consiglio Regionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

ART. 23 IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale:
- a) è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale, sulla base di una apposita lista di candidati;
 - b) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico;
 - c) può svolgere più mandati fermo restando quanto previsto alla lett. a) del presente comma;
 - d) è eletto in ogni caso anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli;
 - e) in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tale ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.
2. Possono candidarsi alla carica di Presidente Regionale tutti i tesserati PGS. Non è richiesto alcun periodo minimo di tesseramento antecedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva,

*Antonello Lup**Daniela De Cordis notario*

essendo sufficiente la vigenza di un tesseramento valido all'atto della presentazione della candidatura.

3. La candidatura alla carica di Presidente Regionale:
 - a) deve pervenire alla Commissione Elettorale Regionale almeno dieci (dieci) giorni prima la data dell'Assemblea Regionale;
 - b) deve essere sottoscritta da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.
 - c) deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;
4. Il Presidente Regionale:
 - a) ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale PGS;
 - b) convoca e presiede Il Consiglio Regionale:
 1. per la prima volta entro 10 giorni dalla celebrazione dell'assemblea regionale per eleggere un massimo di due Vicepresidenti, nominare la Giunta Regionale e nominare il Vicepresidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza;
 2. ordinariamente almeno quattro volte l'anno o ogni tre mesi;
 3. straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri;
 - c) convoca e presiede la Giunta Regionale;
 - d) convoca l'Assemblea Regionale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;
5. Il Presidente decade per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni, per commissariamento del Comitato Regionale o per dimissioni del Presidente stesso o per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Regionali.

ART. 24 LA GIUNTA REGIONALE

1. La Giunta Regionale è l'organo esecutivo del Consiglio Regionale, provvede alla gestione dell'associazione in sede regionale e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico. I membri della Giunta Regionale possono svolgere più mandati.
2. È convocata dal Presidente Regionale di norma mensilmente e comunque prima del Consiglio e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.
4. È composta:
 - a) dal Presidente Regionale;
 - b) dai Vicepresidenti;
 - c) dal Direttore Tecnico Regionale, dal Segretario e dal Tesoriere, ove membri eletti del Consiglio regionale.
5. Ad essa partecipano con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;
 - b) il Revisore dei Conti Regionale.
6. La Giunta Regionale:
 - a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Regionale;
 - c) coordina i lavori e le attività, adotta tutti gli strumenti amministrativi e di governo necessari per il corretto funzionamento del Comitato Regionale, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Regionale;
 - d) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Regionale;
 - e) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
 - f) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Regionale in preparazione dell'Assemblea Regionale;
 - g) propone al Consiglio Regionale le nomine di sua competenza;
 - h) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale.
7. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale comporta la decadenza della Giunta Regionale.

ART. 25 IL REVISORE DEI CONTI REGIONALE

- 1. L'Assemblea Regionale elegge un Revisore dei conti regionale ed uno supplente.
- 2. Il Revisore dei conti regionale:
 - a) è l'Organo di controllo del Comitato Regionale. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, dovrà essere obbligatoriamente nominato un Organo di controllo scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.
 - b) esercita, nell'ambito della propria Regione, i compiti previsti dall'art. 31 per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
 - c) redige una relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Regionale e all'Assemblea Regionale.
 - d) partecipa alle riunioni di tutti gli organi deliberanti a livello regionale.
- 3. Per le sostituzioni e le decadenze nell'ambito del Revisore dei Conti Regionale e per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.
- 4. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non comporta la decadenza del Revisore dei Conti Regionale.

TITOLO VI GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 26 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 1. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e/o straordinaria
- 2. È composta dai Presidenti dei soci affiliati di cui all'art. 9 e dai delegati dei soci individuali di cui all'art. 11, eletti secondo le modalità di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.
- 3. Ad essa partecipano, inoltre, con diritto di parola:
 - a) il Presidente Nazionale in carica o uscente;
 - b) i Presidenti Regionali
 - c) i Delegati Provinciali;

*Alessandro Cherubini**Domenico De Carthe notario*

- d) i Consiglieri Nazionali in carica o uscenti;
 - e) i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - f) i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - g) i componenti la Commissione Unica d'appello;
 - h) il Procuratore Sociale.
4. Qualora l'Associazione abbia assunto la qualifica di rete associativa, potranno inoltre partecipare all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto né di parola, i Presidenti degli Enti Aderenti all'Associazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
5. Per le assemblee nazionali elettive, sia ordinarie che straordinarie, o per le assemblee straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, si adottano sistemi di voto in forma elettronica in presenza, ovvero in forma elettronica a distanza, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
6. Il Presidente di un socio affiliato può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro tesserato con qualifica di dirigente della propria associazione locale, c.d. "delega interna".
7. Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante il socio affiliato ammesso all'Assemblea Nazionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altri soci affiliati della sua stessa regione:
- a) 1 delega, fino a 200 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - b) 2 deleghe, fino a 500 associazioni e società aventi diritto a voto;
 - c) 3 deleghe, fino a 1.000 associazioni e società aventi diritto a voto;
 - d) 4 deleghe, fino a 1.500 associazioni e società aventi diritto a voto;
 - e) 5 deleghe, oltre le 1.500 associazioni e società aventi diritto a voto.
- Nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle c.d. "deleghe interne".
8. Nell'Assemblea Nazionale il Presidente e i Consiglieri Nazionali in carica non possono rappresentare soci affiliati né direttamente né per delega.
9. L'Assemblea Nazionale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente Nazionale:
- a) ogni quattro anni, nel secondo anno di mandato, per la verifica organizzativa e programmatica delle attività associative, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico dell'Associazione PGS APS e soggette alla specifica disciplina prevista dallo stesso.
 - b) ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, in votazioni separate, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, il Presidente, i membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Presidente, i membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.
- Spetta altresì all'Assemblea:
- a) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - b) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla



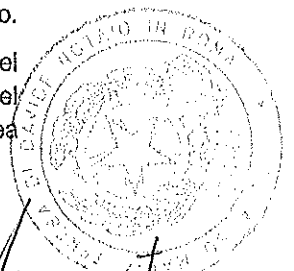
sua competenza;

10. L'Assemblea Nazionale ordinaria può conferire, su proposta del Consiglio Nazionale, incarichi onorifici. I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi nazionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.
11. L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci:
 - a) per l'esame di proposte di modifiche statutarie ai sensi dell'art. 47;
 - b) quando ne facciano richiesta almeno la metà dei soci affiliati;
 - c) per dimissioni della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Nazionale;
 - d) per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 48;
 - e) per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - f) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale;
 - g) per l'elezione degli organi decaduti o per l'integrazione degli organi;
 - h) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
12. L'Assemblea Nazionale straordinaria, nei casi previsti al precedente comma 11:
 - a) deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni dall'evento o dall'istanza;
 - b) fatti salvi i casi specifici previsti dallo statuto, dal codice civile o da diverse disposizioni di legge, prevede un quorum costitutivo in prima convocazione del 50%, in seconda convocazione del 20%;
 - c) delibera a maggioranza assoluta;
 - d) nei casi previsti ai punti b) e f) può contenere un solo punto all'ordine del giorno.
13. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:
 - a) essere spedito dalla segreteria nazionale, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, al socio affiliato e al suo presidente, tramite pec, raccomandata A.R. o altro strumento idoneo ad assicurarne la ricezione;
 - b) essere pubblicato tempestivamente sul sito web ufficiale e sui canali social dell'Associazione;
 - c) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè i soci affiliati in regola con l'affiliazione, i cui rappresentanti non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
 - d) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.
14. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.
15. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti da tesserati candidati alle diverse cariche.
16. In prima convocazione l'Assemblea nazionale ordinaria è valida, salvo i casi statutariamente previsti, in presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è valida con la partecipazione di almeno il 35% dei soci aventi diritto di voto intervenuti, fatte salve le previsioni di cui all'art. 29, comma 2. Nel caso in cui l'Associazione Nazionale PGS APS abbia più di 5.000 soci affiliati l'assemblea

Alessandro Cherubini

Domenico De Carli *notaro*





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto.

17. L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza dei voti validamente espressi dagli intervenuti, salvo i casi previsti dallo statuto.
18. In caso di assemblea elettiva, la Commissione Elettorale Regionale trasmette alla Commissione Elettorale Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale.
19. Le candidature alle altre cariche nazionali (Presidente Nazionale, Presidente o componente del Collegio dei revisori dei conti, Presidente o componente del Collegio dei probiviri) sono inviate, a cura degli stessi candidati, direttamente alla Commissione elettorale nazionale almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'assemblea nazionale.
20. Le candidature sono individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.
21. Il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, direttamente o per delega alla Giunta Nazionale, proporrà la lista prevista dal successivo dall'articolo 29 c. 4 dello Statuto, per l'elezione diretta di due consiglieri nazionali.
22. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, i nominativi dei candidati al Consiglio Nazionale vengono inseriti in due liste, una contenente i nominativi per ricoprire i 20 (venti) posti di proposta regionale ed una contenente i due candidati di proposta nazionale. I candidati alla carica di Presidente Nazionale, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono inseriti in apposite e separate liste.

ART. 27 ELEZIONE DEI DELEGATI DEI SOCI INDIVIDUALI ISCRITTI DIRETTAMENTE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PGS APS

1. Il Presidente Nazionale, una volta stabilita la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, convoca apposita assemblea separata ai fini dell'elezione dei delegati che dovranno partecipare alla medesima Assemblea Nazionale in rappresentanza dei Soci Individuali che risultano iscritti direttamente all'Associazione Nazionale.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato tramite pec, raccomandata A.R. o altro strumento idoneo ad assicurarne la ricezione a almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione e, in ogni caso, prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale.
3. L'Assemblea elegge i delegati che rappresenteranno all'Assemblea Nazionale i Soci individuali iscritti direttamente all'Associazione Nazionale, in ragione di un delegato ogni 100 soci o frazioni di 100, fino al numero massimo complessivo di 10 delegati.
4. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'Assemblea elettiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2540 del Codice civile.

ART. 28 IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale:

1. È l'organo nazionale di gestione, promozione e coordinamento dei Comitati territoriali e dei soci affiliati ed assolve le funzioni esecutive delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale.
2. È composto dal Presidente Nazionale e da 22 (ventidue) consiglieri eletti dall'Assemblea

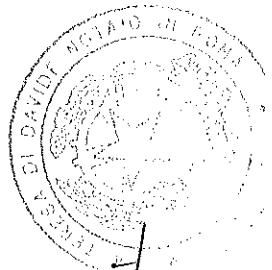


Nazionale.

3. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed i suoi membri possono svolgere più mandati.
4. I 22 consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale in base ai seguenti criteri:
 - 2 (due) saranno eletti sulla base di una lista proposta dal Consiglio Nazionale uscente;
 - 12 (dodici) saranno eletti su proposta delle Assemblee regionali;
 - 8 (otto) saranno eletti su proposta delle Assemblee Regionali, sulla base di un riparto riferito al numero dei tesserati calcolato col metodo proporzionale di Hondt.
5. In ogni caso, nella composizione del Consiglio nazionale, è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dell'organo. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.
6. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e si riunisce almeno quattro volte l'anno o ogni tre mesi:
 - a) elegge, nel proprio ambito, un massimo di quattro Vicepresidenti;
 - b) nomina il Segretario Generale, il Direttore Tecnico Nazionale e il Tesoriere Nazionale;
 - c) elegge il Giudice sportivo nazionale, la Commissione unica d'appello, il Procuratore sociale ed il suo supplente e altre eventuali Commissioni e Consulte Nazionali;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
 - e) cura, coordina e controlla l'andamento e lo sviluppo dell'Associazione PGS APS;
 - f) emana i Regolamenti di cui all'art. 49 e ogni altro regolamento eventualmente ritenuto necessario per l'attività dell'Associazione;
 - g) stabilisce annualmente la quota di affiliazione.
 - h) approva, nel primo quadrimestre di ogni anno, il bilancio d'esercizio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, con le modalità previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore;
 - i) approva, nel secondo semestre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo;
 - j) approva il bilancio sociale, con le modalità previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore e dalle apposite linee guida ministeriali, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - k) certifica la conformità degli statuti dei soci affiliati, ai fini del riconoscimento sportivo;
 - l) predispone la relazione consuntiva e programmatica che il Presidente Nazionale dovrà sottoporre, per conto del Consiglio Nazionale, all'Assemblea Nazionale dei Soci;
 - m) elegge, su proposta dei Comitati Regionali, i Giudici Sportivi Regionali;
 - n) adotta le iniziative dirette a incrementare l'attività dei soci affiliati;
 - o) coordina le iniziative di formazione promosse dai Comitati Regionali, fornendo supporti necessari per una completa realizzazione;
 - p) può disporre il commissariamento degli organi territoriali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli stessi o in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
 - q) designa i propri rappresentanti nei vari Enti a livello nazionale e internazionale;

Antonio Lupat

Daniela de Corbie notario



Alessandro Cherubini

- r) propone all'Assemblea cariche onorifiche all'interno dell'Associazione su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri e con voto unanime del Consiglio Nazionale;
 - s) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI e, tramite il sito web dell'Associazione, ai propri soci e tesserati, nel rispetto del principio fondamentale che prevede che la titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Associazione ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.
 - t) stabilisce i limiti massimi e le condizioni, entro i quali sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, nonché quelle per le cariche e gli incarichi nazionali.
 - u) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - v) approva le modifiche statutarie nel caso previsti dal successivo art. 47 c. 4.
7. La convocazione del Consiglio nazionale deve essere fatta mediante avviso scritto, inviato ai suoi componenti con le modalità previste dal Regolamento Organico, contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno un mese prima della data di svolgimento, salvo casi di particolare urgenza.
 8. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei presenti.
 9. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Nazionale, il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, ove non membri eletti del Consiglio Nazionale;
 - b) il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - c) quando convocati, i Presidenti Regionali e/o i Delegati Provinciali.
 - d) il Presidente Regionale in sostituzione del Consigliere nazionale espresso dalla medesima circoscrizione, impossibilitato a partecipare;
 10. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri, alla Commissione Unica d'Appello, al Giudice Sportivo Nazionale, al Procuratore Sociale e al Revisore Legale dei Conti.
 11. Il Consigliere Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Nazionale, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.
 12. Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 29 IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale dell'Associazione:
 - a) È eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale sulla base di una apposita lista di candidati;
 - b) è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente



Alessandro Cherubini

espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

- c) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, in conformità con quanto stabilito all'art. 4, comma 1, dei Principi Fondamentali;
 - d) può svolgere più mandati, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il Presidente Nazionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tale ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.
3. Possono candidarsi alla carica di Presidente Nazionale tutti i tesserati PGS. Non è richiesto alcun periodo minimo di tesseramento antecedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva, essendo sufficiente la vigenza di un tesseramento valido all'atto della presentazione della candidatura.
4. La candidatura alla carica di Presidente Nazionale:
- a) deve pervenire alla Commissione Elettorale Nazionale almeno dieci giorni prima la data dell'Assemblea Nazionale;
 - b) deve essere sottoscritta da almeno venti soci affiliati.
 - c) ogni socio affiliato potrà sottoscrivere una sola candidatura. Si applicano comunque i limiti di cui all'art. 8, c. 9 dei principi fondamentali degli EPS;
 - d) deve essere firmata, per accettazione, dal candidato.
5. Il Presidente Nazionale:
- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno quattro volte l'anno o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri nazionali;
 - c) convoca e presiede, di norma mensilmente, la Giunta Nazionale;
 - d) convoca, ai fini del coordinamento, i Presidenti Regionali e/o i Delegati Provinciali;
 - e) convoca l'Assemblea Nazionale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;
 - f) designa, nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Vicepresidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
6. Il Presidente Nazionale decade per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni o per dimissioni del Presidente stesso o per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Nazionali.

ART. 30 LA GIUNTA NAZIONALE

- 1. La Giunta Nazionale è l'organo esecutivo del Consiglio Nazionale, provvede alla gestione dell'Associazione e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, in conformità con quanto stabilito all'art. 4, comma 1, dei Principi Fondamentali. I membri della Giunta Nazionale possono svolgere più mandati.
- 2. È convocata, di norma mensilmente, dal Presidente Nazionale e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 3. Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.
- 4. È composta:
 - a) dal Presidente Nazionale;

Antonio Bui

Denise de Corche *notario*





Alessandro Cherubini

- b) dai Vicepresidenti;
- c) dal Segretario Generale, dal Direttore Tecnico Nazionale e dal Tesoriere Nazionale, ove membri eletti del Consiglio Nazionale.
- 5. Ad essa partecipano con diritto di parola:
 - a) Il Direttore Tecnico Nazionale, il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, ove non membri eletti del Consiglio Nazionale;
 - b) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 6. La Giunta nazionale:
 - a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
 - b) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Nazionale;
 - c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
 - d) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Nazionale in preparazione dell'Assemblea Nazionale;
 - e) propone al Consiglio Nazionale le nomine di sua competenza;
 - f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale;
 - g) delibera sull'esclusione degli associati;
 - h) pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
- 7. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta la decadenza della Giunta Nazionale.

ART. 31 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Presidente dovrà essere eletto con votazione distinta dagli altri membri. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo dell'Associazione Nazionale. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico, in conformità con quanto stabilito all'art. 4, comma 1, dei Principi Fondamentali.
- 2. Il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei revisori legali. Gli altri componenti devono essere in possesso di specifica professionalità per l'esercizio della funzione.
- 3. I componenti dell'Organo di controllo possono essere eletti anche se non sono tesserati all'Associazione.
- 4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
 - a) è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri;
 - b) si riunisce, ordinariamente, una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti;
 - c) delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
 - d) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di



Alessandro Cherubini

utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di parola e parere consultivo.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale partecipano a tutte le riunioni degli organi deliberanti, con diritto di parola.
7. Per le sostituzioni o le decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice civile.
8. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza del Collegio.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale redige apposito verbale.
11. Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

TITOLO VII

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 32 I GIUDICI SPORTIVI

1. I Giudici Sportivi Provinciali e Regionali esercitano le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia e sono scelti tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'Associazione.
2. Durano in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico, il loro mandato è rinnovabile.
3. I Giudici Sportivi Provinciali sono eletti dal Consiglio Regionale su proposta dei rispettivi Delegati Provinciali.
4. I Giudici Sportivi Regionali sono eletti dal Consiglio Nazionale su proposta dei rispettivi Consigli Regionali.
5. I Giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, hanno competenza generale per i fatti commessi dai soci affiliati, dai soci individuali e dai tesserati e, a tal fine:
 - a) adottano provvedimenti di natura tecnica;
 - b) adottano provvedimenti disciplinari.
6. I procedimenti innanzi ai giudici sportivi devono concludersi entro 60 (sessanta) giorni.
7. La decadenza del Delegato Provinciale, del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non comporta la decadenza dei Giudici.

ART. 33 IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Luigi De Luca

Daniela de Carolis





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

1. Il Giudice Sportivo nazionale;
 - a) è eletto dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale;
 - b) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed il suo mandato è rinnovabile;
 - c) è scelto tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'associazione PGS APS;
 - d) esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia.
2. Il Giudice Sportivo nazionale, nell'ambito della propria giurisdizione, ha competenza generale per i fatti commessi dai soci affiliati, dai loro tesserati e dai soci individuali. A tal fine;
 - a) adotta provvedimenti di natura tecnica;
 - b) adotta provvedimenti disciplinari.
3. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale devono concludersi entro 60 (sessanta) giorni.
4. I provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale sono inappellabili.
5. La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza del Giudice Sportivo Nazionale.

ART. 34 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROIBITORI

1. Il Collegio Nazionale dei Proibitori è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso di specifica professionalità, anche non tesserati all'Associazione.
2. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e i suoi membri possono essere confermati per un massimo di tre volte consecutive.
3. Il Collegio dei Proibitori giudica sulle controversie in ordine alla violazione dello Statuto, sui ricorsi relativi a provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa, sui conflitti di competenza tra organi dell'Associazione.
4. È validamente costituito in presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza del Collegio.

ART. 35 IL PROCURATORE SOCIALE

1. Il Consiglio Nazionale elegge il Procuratore Sociale effettivo e il supplente.
2. Al Procuratore Sociale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti in ordine ai fatti configuranti violazione di norme statutarie e/o regolamentari, commessi dai soci e dai loro tesserati, nonché dagli organi centrali e territoriali dell'Associazione. Il Procuratore sociale svolge le sue funzioni, specificate nel regolamento di disciplina e di giustizia, secondo criteri di massima celerità. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi entro novanta giorni e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva successiva. Il Procuratore sociale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.
3. È scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità, anche non tesserati all'Associazione e resta in carica per un quadriennio, in coincidenza con il quadriennio olimpico, salvo il caso di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
4. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza del Procuratore Sociale.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ART. 36 LA COMMISSIONE UNICA DI APPELLO

1. La commissione Unica di Appello è composta da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale. I suoi membri sono scelti tra i soggetti in possesso di specifica professionalità anche tra non tesserati all'Associazione.
2. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, salvo i casi di impedimento definitivo o dimissioni dall'incarico e i suoi componenti possono essere confermati per un massimo di tre volte consecutive.
3. Esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia.
4. Specificamente, giudica in ultima istanza sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse nei gradi precedenti di giudizio.
5. Le sue deliberazioni, prese a maggioranza degli intervenuti, sono valide se prese alla presenza di almeno tre componenti.
6. Il presidente della commissione Unica di Appello partecipa, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
7. I provvedimenti della Commissione devono essere emessi entro sessanta giorni dall'inoltro dell'appello.
8. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non comporta la decadenza della Commissione.

ART. 37 TRASMISSIONE AL CONI DELLE DECISIONI DEFINITIVE

1. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

TITOLO VIII

REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA - INCOMPATIBILITÀ -

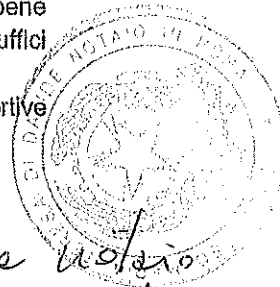
DIMISSIONI E DECADENZA - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

ART. 38 REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA A CARICHE

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, il tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva o di nomina ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità alla data di presentazione della candidatura o della nomina:
 - a) essere regolarmente tesserato all'Associazione alla data di presentazione della candidatura. Tale requisito non è richiesto per le seguenti cariche: giudici sportivi a qualsiasi livello, revisori dei conti a qualsiasi livello, procuratore sociale, probviri, commissione unica d'appello, organo di controllo;
 - b) essere maggiorenne;
 - c) possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del C.O.N.I.;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive

Antonio Lupi

Daniela de Carolis



Alessandro Cherubini

- definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- f) non avere in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
2. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

ART. 39 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente degli organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.
2. La carica di Presidente Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di Revisore Legale dei Conti e di membro degli Organi di disciplina e di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva o di nomina nazionale e/o territoriale e di soci affiliati.
3. La carica di Presidente Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente di Associazione locale.
5. L'eletto o il nominato che si viene a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro 30 giorni per l'incarico che intende continuare a ricoprire.
6. La prima partecipazione alla riunione di uno degli organi si intende come l'esercizio dell'opzione.
7. In caso di mancata opzione entro i termini stabiliti si intende accettata la carica ricevuta per ultima con immediata decadenza della o delle precedenti da cui è derivata l'incompatibilità.

ART. 40 DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI

NAZIONALI E REGIONALI

1. Le dimissioni e le decadenze sono regolate a tutti i livelli dalle seguenti norme:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario;
 - b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio. Il Vicepresidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - c) mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte del Consiglio Nazionale entro il 30 aprile: decadenza immediata del presidente e del consiglio che resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria. Il Presidente decaduto dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - d) mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea Regionale entro il 30 aprile: decadenza immediata del presidente e del consiglio che resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria. Il

Presidente decaduto dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

- e) dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei consiglieri: decadenza immediata del consiglio e del presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
2. L'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi organi va celebrata entro sessanta giorni dalla data di decadenza e gli organi eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio in corso.

ART. 41 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

1. In caso di dimissioni o decadenza di componenti in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, l'integrazione del Consiglio avverrà mediante cooptazione dei primi dei non eletti scorrendo la graduatoria, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro il termine di 60 giorni dall'evento che ne ha compromesso le funzionalità.

TITOLO IX

GESTIONE AMMINISTRATIVA, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E PATRIMONIO

ART. 42 L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario a tutti i livelli dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto consuntivo del Comitato regionale è approvato dall'Assemblea Ordinaria Regionale entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
3. Il rendiconto consuntivo nazionale è approvato dal Consiglio Nazionale entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
4. Il rendiconto consuntivo deve essere corredato dalla relazione dell'Organo di controllo sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.
5. I rendiconti consuntivi annuali e le relazioni illustrative sono pubblicizzati, a tutti i livelli, per il tramite del sito web dell'associazione.
6. La gestione, a qualsiasi livello, deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dello statuto nazionale ed alle deliberazioni della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale nonché ai principi della corretta amministrazione.

ART. 43 IL BILANCIO NAZIONALE

1. A livello nazionale, il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali, con particolare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti del Terzo settore, e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Associazione, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.
2. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio sono accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi pubblici e del CONI.
3. Il rendiconto consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono pubblicizzati per il tramite del sito web dell'Associazione

Antonio Di

Daniela de Carochie



ART. 44 IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.
2. Il patrimonio dell'Associazione, ai vari livelli, è costituito:
 - dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali comunque appartenenti all'Associazione e a qualsiasi titolo o causa ad essa pervenuti;
 - dalle entrate proprie derivanti dalle quote associative, dai contributi degli enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai legati, dai lasciti, dai rimborsi, dalle quote di iscrizione, dagli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e la loro organizzazione nonché ogni altro tipo di entrate.
3. Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e dettagliati in un rendiconto separato.
4. Per ogni esercizio il Consiglio Nazionale stabilisce, con apposita delibera, l'entità:
 - a) della quota di affiliazione annuale dei soci;
 - b) delle quote di tesseramento;
 - c) delle tasse ricorso e reclamo.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 45 CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CONTROVERSIE – ARBITRATO

1. I soci affiliati, i tesserati, i soci individuali, i dirigenti degli organi nazionali e territoriali e, in genere, tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione dell'Associazione, non possono, se non autorizzati dal Consiglio Nazionale, adire l'Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi con l'attività dell'Associazione.
2. Il socio, il socio individuale e il tesserato possono chiedere al Consiglio Nazionale di essere autorizzati per particolari e giustificati motivi ad adire autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.
Il Consiglio Nazionale o, in caso d'urgenza, la Giunta nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Trascorso il termine di cui sopra senza che il consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.
4. Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. Il provvedimento adottato deve essere comunicato al CONI.
5. La risoluzione di qualsiasi controversia tra soci e tra soci, soci individuali o tesserati e l'Associazione, che non rientri nella competenza degli Organi di Disciplina e di Giustizia, deve essere rimessa al giudizio definitivo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle

- parti medesime.
6. In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina la Commissione Unica d'Appello.
 7. Gli Arbitri, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, e senza formalità di procedura.
 8. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente del Collegio e, per l'esecuzione, deve essere depositato presso la Segreteria nazionale che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri.

ART. 46 RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA O IN CALL CONFERENCE

1. Il Presidente Nazionale può convocare le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale in videoconferenza o in call conference, o in forma mista (in presenza e in videoconferenza).
2. Il Presidente Regionale può convocare le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale in videoconferenza o in call conference, o in forma mista (in presenza e in videoconferenza).
3. Le riunioni svolte in videoconferenza o in call conference sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito con adeguati mezzi informatici di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
4. La riunione si ritiene svolta nel luogo dove sarà presente fisicamente il Presidente.

ART. 47 MODIFICHE ALLO STATUTO

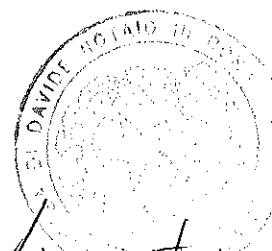
1. Le modifiche allo Statuto, ad eccezione di quelle previste al comma 4, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Nazionale straordinaria, allo scopo convocata.
2. L'Assemblea straordinaria convocata per modifiche statutarie è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 20% più uno dei soci aventi diritto di voto.
3. Le modifiche statutarie si intendono approvate solo se ottengono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.
4. Le modifiche statutarie da attuarsi inderogabilmente per l'Associazione, ai fini dell'adeguamento obbligatorio a nuove disposizioni di legge, sono adottate con delibera del Consiglio Nazionale.
5. Le modifiche allo Statuto sono comunque sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI ed entrano in vigore dal giorno successivo la delibera di approvazione.

ART. 48 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione Nazionale possono essere deliberati dall'Assemblea Nazionale straordinaria, allo scopo convocata. L'ordine del giorno di tale assemblea non può prevedere altri punti di discussione.
2. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione Nazionale si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore.
3. In particolare, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in

Alessandro Cherubini

Daniela de Carolis notario





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 49 I REGOLAMENTI

1. L'organizzazione e l'attività dell'Associazione Nazionale PGS APS sono disciplinate dai seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento sportivo;
 - b) Regolamento di disciplina e di giustizia;
 - c) Regolamento organico;
 - d) Regolamento assembleare ed elettorale;
 - e) Regolamento del settore arbitrale.
 - f) Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.
2. I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Nazionale.

ART. 50 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

1. Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI ed entra in vigore a far data dal giorno successivo la delibera di approvazione.
2. L'adozione e il mantenimento della qualifica di rete associativa sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Reti associative" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rimarranno efficaci fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nella sezione medesima.

Certifico io sottoscritto, dott. Maria Teresa DALSASSO, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con l'annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Roma, li 28 ottobre 2025, nel mio studio in via Ernesto Monaci n.21 Firmato digitalmente: Maria Teresa DALSASSO
Notaio